NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI OPERANTI NEI PAESI EXTRACOMUNITARI E DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS

Art. 2

Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero

Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata la congruita' del trattamento economico-normativo ed acquisito l'esito degli accertamenti eseguiti dal Ministero degli affari esteri, rilascia la prescritta autorizzazione, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine e' prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-italiani-operanti-nei-paesi/art-2-condizioni-di-lavoro-dei-lavoratori-italiani-da-impiegare-o-da/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it